

Inviata tramite PEC

Alla c.a

Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti

Paola De Micheli

pec: segreteria.ministro@pec.mit.gov.it

Direzione generale per la sicurezza stradale

Div3 - Prevenzione, informazione ed educazione alla sicurezza stradale

Giovanni Lainati

pec: dg.ss-div3@pec.mit.gov.it

Ministra degli Interni

Luciana Lamorgese

pec: gabinetto.ministro@pec.interni.it

Direzione generale per la motorizzazione

pec: dg.moto@pec.mit.gov.it

Milano 28 novembre 2019

OGGETTO: Richiesta Altroconsumo di vigilanza sulla commercializzazione dei dispositivi antiabbandono ex articolo 6 del Decreto del Ministero dei Trasporti n 122 del 2 ottobre 2019 entrato in vigore il 7 novembre 2019. Necessità di circolare interpretativa.

Altroconsumo, organizzazione a tutela dei consumatori, segnala le innumerevoli problematiche legate all'entrata in vigore dell'obbligo dei dispositivi antiabbandono previsti dall'articolo 172 del Codice della Strada, come modificato dalla legge 117/2018.

Alla luce della risposta ricevuta in data odierna del Ministero Infrastrutture e Trasporti a firma del Direttore Generale dalla Divisione 3 Ing. Giovanni Lanati, siamo a ribadire la necessità non solo di una campagna informativa per i consumatori, ma di una circolare interpretativa in merito a quanto contenuto nel decreto n°122/2019.

Oltre la già palesata problematicità legata alla **mancanza sul mercato di un numero sufficiente di dispositivi** per tutti i bambini italiani fino a 4 anni, resta forte il dubbio relativamente a **quali prodotti attualmente in commercio siano effettivamente conformi al decreto e siano utilizzabili** senza rischio di contravvenzione.

Altroconsumo

Associazione Indipendente di Consumatori

Via Valassina 22, 20159 Milano

Tel +39 02 66 8901

Fax +39 02 66 8902 88

www.altroconsumo.it

C.F. 97010850150

Se, infatti, da una parte il **mancato utilizzo del dispositivo antiabbandono**, (o l'utilizzo di un dispositivo non conforme a quanto specificato nell'allegato tecnico), espone al rischio sanzionatorio e di decurtazione dei punti per il mancato adempimento di quanto previsto all'Art 172 comma 10 del Codice della strada, sempre lo stesso articolo al comma 11 riporta "**Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40 euro a 162 euro.**" Ovvero il prodotto acquistato non deve portare all'alterazione del sistema di ritenuta.¹

Abbiamo provveduto a contattare i principali produttori di sistemi di ritenuta (seggolini auto) per bambini, anche quelli di sistemi antiabbandono "indipendenti", chiedendo quale prodotto fosse acquistabile ed idoneo per mettere in regola uno dei loro seggiolini già presenti sul mercato, per avere la loro interpretazione sul decreto n°122 del 2019.

Dalle dichiarazioni raccolte dai produttori di seggiolini, come si può notare dalla scheda allegata, è chiaro che per loro è soprattutto importante l'omologazione del seggiolino secondo le disposizioni europee. Qualsiasi ulteriore elemento potrebbe inficiare la validità dell'omologazione.

Innanzitutto, riteniamo, sia necessario fare chiarezza se prevale la norma di omologazione ECE o il decreto attuativo e, in secondo luogo, se la responsabilità è dell'Ente omologante oppure del fabbricante del dispositivo.

Una circolare interpretativa sarebbe opportuna per fare chiarezza in merito a queste incongruenze tra la normativa dei seggiolini auto e quella dei dispositivi antiabbandono che devono essere in qualche modo montati o collocati sui seggiolini.

Vi sono, a nostro avviso, altre criticità, in particolare:

- Un problema di concorrenza: se sul seggiolino posso utilizzare solamente prodotti del brand che omologa allora qualsiasi sistema indipendente dovrebbe essere fuorilegge.
- Non tutti i seggiolini attualmente sul mercato e in vendita possono essere messi a norma con un prodotto identificato dal marchio che ha fatto il seggiolino ed è responsabile della sua omologazione.
- Se il conducente non è dotato di smartphone gli unici prodotti sul mercato sono dispositivi "universali" teoricamente non utilizzabili.
- Alcuni produttori di seggiolini definiscono utilizzabili i prodotti con "pad" universali, altri ne vietano l'utilizzo: per ogni marca di seggiolino potrei dovermi dotare di un diverso sistema antiabbandono, in questo caso oltre ai circa 1,8 milioni di bambini inferiori ai 4 anni, occorre considerare che mediamente le famiglie possiedono 2 seggiolini per ogni figlio, quindi

¹ Sui **seggolini omologati secondo la norma ECE R44** non possono montati cuscinetti, clip sulle bretelle o altri prodotti, quindi, fatta eccezione per i dispositivi della stessa marca del seggiolino, tutti i dispositivi con sensore di peso da mettere sotto la seduta del bambino non potrebbero essere utilizzati, venendo meno quanto previsto dall'allegato A punto 2 lettera b del decreto ministeriale n°122 del 2019.

La norma di **omologazione dei seggiolini ECE R129** definisce chiaramente le misure del prodotto, quindi l'utilizzo di sistemi antiabbandono con cuscinetto, modificando tali misure, modifica di fatto le caratteristiche di omologazione non rispettando quanto previsto dall'allegato A punto 2 lettera b del decreto n°122 del 2019.

raddoppiare il numero di dispositivi necessari sul mercato e raddoppiare la spesa per le famiglie.

- Se il produttore di seggiolini non ha un suo sistema antiabbandono e non ne consiglia alcuno, il genitore, o chi per lui, non indicazioni su come comportarsi. Potrebbe decidere di acquistare un prodotto basandosi sulle dichiarazioni del produttore di antiabbandono o vedersi costretto a cambiare seggiolino.

A seguito di dialogo con enti e laboratori esperti di certificazione, con i produttori di seggiolini e con i produttori di sistemi antiabbandono, visto quanto riportato nel codice della strada Art 172 e nel decreto attuativo 122 del 2019.

In conclusione, chiediamo:

- **alla Direzione generale della Motorizzazione ed al Ministero dei Trasporti** un chiarimento in merito ai punti sopra citati poiché non deve essere demandata alle Forze dell'ordine l'interpretazione del decreto 122 del 2019, in particolare:
 - se possano essere considerati conformi all'allegato A punto 1 lettera b) del dm 122/2019 che richiede l'attivazione automatica senza azione volontaria i dispositivi antiabbandono con Bluetooth e quelli che per l'attivazione necessitano di chiusura, accensione con interruttore;
 - se possano essere considerati compatibili dei prodotti indipendenti "universali" con i seggiolini omologati ECE R44 e ECE129 e su chi ricada la responsabilità di conformità.
- **al Ministero dei Trasporti** una campagna informativa, anche in collaborazione con le Associazioni dei Consumatori, sul corretto trasporto dei bambini in auto considerando le novità e i dati che evidenziano come il 60% dei bambini sia trasportato in modo pericoloso senza l'utilizzo appropriato del sistema di ritenuta o con un errato utilizzo dello stesso.

In particolare:

- fare comunicazione ai consumatori e alle istituzioni deputate alla vigilanza del mercato e al corretto utilizzo dei sistemi di ritenuta e dei sistemi antiabbandono; purtroppo la comunicazione circolata sino ad ora è incompleta (e.g. il sito della Polizia stradale alla pagina sul trasporto bambini è aggiornata al 15/7/2019 <https://www.poliziadistato.it/articolo/171> manca dunque l'indicazione che in data 7/11 u.s. è entrato in vigore l'allegato tecnico e l'obbligo di dotarsi di sistema antiabbandono) e spesso errata (si pensi alla spesso citata necessità di produrre certificato di conformità in caso di controllo da parte delle Forze dell'ordine).
- Sul sito della Polizia nell'attualità, che però rischia di non restare in evidenza, <https://www.poliziadistato.it/articolo/155dc3e00569eea811082232> si riporta l'introduzione dell'obbligo, si rimanda al decreto attuativo e si precisa che "Prima dell'acquisto del dispositivo è consigliabile verificare la conformità alle caratteristiche tecniche previste dalla norma consultando la documentazione tecnica eventualmente messa a disposizione dal fabbricante." Dal decreto attuativo, però, risulta che la documentazione tecnica deve dover

essere a disposizione su richiesta della vigilanza del mercato e non è disponibile al consumatore.

- Necessità di rendere i consumatori consapevoli del rischio nel caso del trasporto dei bambini in auto senza dispositivo di ritenuta (a fronte di evidenza di un 60% dei genitori che trasporta in modo sbagliato i bambini), con dispositivo mal utilizzato (secondo Cybex il 51% dei genitori dichiara che i bambini si sfilano gli spallacci del seggiolino) e senza sistema antiabbandono

- **al Ministero dell'Interno** una circolare che sospenda le sanzioni previste dal Codice della Strada per il mancato utilizzo del sistema antiabbandono per un tempo congruo come aveva indicato anche il Consiglio di Stato al fine di permettere la produzione, distribuzione e acquisto dei dispositivi, auspicabilmente fino al 6 Marzo 2020 e avere sul mercato un numero di prodotti congrui e di evitare distorsioni comunicative quali quelle riportate da diversi organi di comunicazione e segnalatici dai consumatori:
 1. Abbiamo evidenza di distributori che dichiarano che gli organi di Polizia non fanno contravvenzioni se si presenta “la certificazione di conformità”, ma né nel decreto né nell’art.172 del codice della strada si richiede al conducente di avere tale documentazione (che per altro il fabbricante dei sistemi antiabbandono è obbligato a presentare su richiesta solo alle autorità di vigilanza del mercato).
 2. Sempre i distributori dei prodotti per l’infanzia affermano che avere “copia dell’ordine di acquisto” del prodotto è sufficiente a non avere sanzioni in questo periodo di indisponibilità dei sistemi antiabbandono sul mercato (si fa presente che alcuni siti danno 30 gg minimo come data di consegna (<https://www.nidodigrazia.it/dispositivi-anti-abbandono>)).

Ringraziando per l’attenzione e fiduciosi in un rapido riscontro delle nostre istanze, restiamo a disposizione per qualsiasi altra informazione.

Distinti saluti.

Allegato: Scheda dubbi interpretativi sulle caratteristiche tecniche dei dispositivi antiabbandono raccolte dai produttori di seggiolini auto e di dispositivi antiabbandono.

Ivo Tarantino
Responsabile Relazioni Esterne

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ivo Tarantino', is positioned below the typed name and title.